



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 30/09/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento estinto in corrispondenza della rata n. 48/120 nel giugno del 2019. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro € 4.734,15 oltre il rimborso delle spese legali quantificate in euro 200,00. L'intermediario resistente nelle proprie controdeduzioni rileva che la sentenza interpretativa pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11 settembre 2019 non esplica effetto nei rapporti diretti tra privati e, pertanto, il dispositivo di quella sentenza non è invocabile per regolare le modalità di calcolo del rimborso dovuto a fronte dell'estinzione anticipata del finanziamento. In via preliminare, l'intermediario richiede il rigetto del ricorso in esame poiché il ricorrente ha sottoscritto la quietanza liberatoria. L'intermediario riferisce che *“il cliente mediante la sottoscrizione della quietanza liberatoria, ha preso atto dei costi a suo carico previsti dal contratto da lui sottoscritto, ed ha dichiarato di aver ricevuto dall'intermediario, a fronte dell'estinzione anticipata del contratto in esame, il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, calcolate secondo le condizioni previste da contratto (o da successive modifiche) ed esplicitate nella quietanza sottoscritta, dichiarando al contempo di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle elencate e già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata”*. Parte resistente in via principale chiede al Collegio di respingere il ricorso, perché il ricorrente ha rilasciato all'intermediario ogni più ampia quietanza proprio con riferimento all'estinzione anticipata del suo contratto. L'intermediario



in via subordinata, rileva che il ricorso non merita accoglimento in quanto: “i) *il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi recurring e dei costi up front, prevedendo anche il metodo di calcolo secondo cui sono stati effettuati i rimborsi delle voci di costo ripetibili in favore del ricorrente; ii) il ricorrente ha ricevuto la quota non goduta delle commissioni in favore dell’intermediario e delle spese di invio delle comunicazioni periodiche, come espressamente previsto nel contratto in esame; iii) la commissione di distribuzione, come chiaramente indicato in contratto, è relativa ad un costo certamente up front in quanto utilizzato dall’Intermediario del Credito per le sue attività che si sono esaurite con la stipula del finanziamento e non possono essere soggette a maturazione nel tempo; iv) le commissioni in favore dell’Intermediario del credito sono state versate a quest’ultimo; v) oltre al fatto che non si tratta di un costo certamente addebitale all’intermediario, la natura seriale del contenzioso esclude ogni possibile restituzione alla ricorrente”.*

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente, la quale chiede il rigetto del ricorso stante la sottoscrizione di una quietanza liberatoria. In relazione alla detta quietanza sottoscritta da parte ricorrente, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro (Collegio di Coordinamento n. 8827/2017), non sono idonee a rappresentare una volontà transattiva/abdicativa del diritto le dichiarazioni liberatorie prive, da un lato, dell’identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni e, dall’altro, dell’inequivoca espressione di una volontà abdicativa da parte del cliente e della esatta identificazione del diritto oggetto di rinuncia. Così che in linea di principio le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all’estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati (Collegio di Napoli n. 15276/21). Nella specie la sottoscrizione della quietanza è avvenuta in data 5 giugno 2019, dunque antecedentemente alla data in cui risulta perfezionata l’estinzione anticipata del finanziamento (13 giugno 2019), quindi l’eccezione preliminare della resistente va disattesa (Collegio di Napoli decisioni nn. 4200/2021 e 10555/2020). Passando al merito della questione,

PREMESSO CHE

1. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: - *il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.*
3. - resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili.



4. - l'inammissibilità di cui si è detto *sub* 3. deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

5. - il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up-front*.

6. Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

PREMESSO INOLTRE CHE

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

8. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

9. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

10. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

PREMESSO INOLTRE CHE



11. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

12. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.

PREMESSO ALTRESI' CHE

13. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

14. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro-rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare i seguenti principi:

- Ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro-rata temporis*).
- Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,48%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm. interm. finanz. (recurring)	€ 4.046,84	€ 2.428,10	€ 1.557,10	<input type="radio"/>	€ 467,13	€ 1.960,97
<input type="radio"/>	comm. distribuzione (recurring)	€ 4.620,00	€ 2.772,00	€ 1.777,63	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 2.772,00
<input type="radio"/>	costo invio comun. period.	€ 22,00	€ 13,20	€ 8,46	<input checked="" type="radio"/>	€ 12,00	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
					<input type="radio"/>		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 4.732,97
interessi legali	si

Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso. Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 4.733,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA